



Previdenza professionale

Regolamento d'organizzazione

della commissione di previdenza oppure della commissione di previdenza dell'associazione professionale

AXA Fondazione previdenza professionale, Winterthur

Premessa

1

Il regolamento d'organizzazione disciplina la procedura elettorale, la composizione e la costituzione della commissione di previdenza (CP) oppure della commissione di previdenza dell'associazione professionale (CPA) e informa sui diritti e doveri delle stesse. Il regolamento è emanato dal consiglio di fondazione.

Salvo diversamente stabilito e nella misura in cui nelle seguenti disposizioni è indicata la commissione di previdenza, queste disposizioni si applicano anche alla commissione di previdenza dell'associazione professionale.

Composizione, costituzione, compiti, diritti e doveri del consiglio di fondazione sono oggetto degli Statuti della Fondazione. Il regolamento elettorale specifica le modalità dell'elezione del consiglio di fondazione.

Integrità e lealtà

2

Le persone e le istituzioni incaricate dell'amministrazione della cassa di previdenza così come dell'investimento e della gestione del patrimonio di previdenza devono essere abilitate a tale scopo ed essere organizzate in modo da garantire l'adempimento dei requisiti di cui all'art. 51b LPP e all'art. 48f e 48h-48l OPP 2, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

Devono godere di una buona reputazione e garantire l'esecuzione ineccepibile dei compiti. Sono soggette agli obblighi di diligenza fiduciari e, nell'ambito della loro attività, devono tutelare gli interessi delle persone assicurate della Fondazione. Si adoperano affinché non sorgano conflitti d'interesse dovuti ai loro rapporti personali e professionali.

Composizione della commissione di previdenza e della commissione di previdenza dell'associazione professionale

3

La commissione di previdenza è costituita almeno da 2 membri. Essa è composta in misura paritetica da rappresentanti del datore di lavoro e da rappresentanti dei dipendenti.

Se in una cassa di previdenza sono assicurate esclusivamente persone non ammesse come rappresentanti dei dipendenti ai sensi del punto 4.1, la commissione di previdenza è costituita dalla totalità delle persone assicurate. Queste sono considerate rappresentanti dei datori di lavoro.

La commissione di previdenza dell'associazione professionale è composta da almeno 4 membri e comprende lo stesso numero di rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti.

Fintanto che la commissione di previdenza oppure la commissione di previdenza dell'associazione professionale non è stata costituita, questa è composta dal datore di lavoro e da tutti i dipendenti assicurati.

Elezione della commissione di previdenza

4

4.1

I rappresentanti del datore di lavoro vengono designati da quest'ultimo. I rappresentanti dei dipendenti vengono eletti dai dipendenti assicurati.

Come membri della commissione di previdenza possono venire designate ed elette anche persone non assicurate.

Possono essere eletti quali rappresentanti dei dipendenti solo i dipendenti che non esercitano alcuna funzione dirigenziale nel consiglio direttivo o nel consiglio di amministrazione dell'azienda o che non hanno modo di influenzare altrimenti in maniera sostanziale la formazione della volontà dell'azienda.

Qualora il numero di candidati coincida con il numero di seggi da ricoprire, tali candidati si intenderanno automaticamente eletti.

4.2

Sono eletti come rappresentanti dei dipendenti i candidati che ottengono il numero più elevato di voti. In caso di parità di voti viene eletto il rappresentante dei dipendenti con la maggiore anzianità di servizio. Il candidato eletto ha il diritto di rifiutare la nomina.

4.3

Nel corso della stessa procedura elettorale si possono eleggere anche i sostituti. Il sostituto assume i suoi compiti nella commissione di previdenza non appena un membro lascia la carica.

4.4

La procedura d'elezione deve essere organizzata dal datore di lavoro.

4.5

La commissione di previdenza inoltra alla Fondazione il verbale dell'elezione, contenente informazioni sulla sua composizione e su qualsiasi variazione del suo effettivo.

I membri della commissione di previdenza devono essere espressamente designati quali rappresentanti del datore di lavoro o dei dipendenti.

Durata del mandato

5

I membri della commissione di previdenza restano in carica 4 anni e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

Un membro può dimettersi dalla commissione di previdenza durante il mandato se dichiara per iscritto di rassegnare le dimissioni. Se intrattiene un rapporto di lavoro con il datore di lavoro affiliato, il suo mandato si estingue con la risoluzione del contratto di lavoro, senza che egli debba presentare una dichiarazione scritta.

In mancanza di un sostituto occorre procedere in tempo utile alla nomina di un membro disposto a subentrare per la durata residua del mandato.

Se è stata avviata una procedura fallimentare a carico del datore di lavoro affiliato o se la cassa di previdenza si trova in liquidazione, la commissione di previdenza continua a essere autorizzata ad agire e a deliberare e resta in carica fino a quando la liquidazione della cassa di previdenza non è stata portata a termine.

Costituzione

6

La commissione di previdenza si autocostruisce ed elegge tra i suoi membri il presidente.

In questa funzione si alternano per un mandato i rappresentanti del datore di lavoro e quelli dei dipendenti. Con il consenso di tutti i membri della commissione di previdenza è possibile derogare al principio dell'alternanza della presidenza.

Se non è stata ancora eletta una commissione di previdenza e questa viene composta dal datore di lavoro e dall'insieme dei dipendenti assicurati, il datore di lavoro e i dipendenti vi figurano a titolo di rappresentanti delle rispettive categorie. In questa circostanza la presidenza viene assunta dal datore di lavoro.

Incarichi e competenze

7

Il consiglio di fondazione ha le mansioni e le competenze previste dalla legge, dagli Statuti e dal regolamento d'organizzazione della Fondazione. La commissione di previdenza è subordinata al consiglio di fondazione quale organo competente in materia di direzione generale, vigilanza e controllo della Fondazione.

In tale contesto il consiglio di fondazione delega alla commissione di previdenza la responsabilità della regolare attuazione della previdenza conformemente ai principi fissati dal consiglio di fondazione. A tal fine la commissione di previdenza ha le seguenti competenze:

- elegge il consiglio di fondazione. Le modalità che disciplinano l'elezione sono contenute nel regolamento elettorale;
- decide le modalità di finanziamento della cassa di previdenza;
- emana e modifica il piano di previdenza;
- decide l'impiego dei fondi liberi della cassa di previdenza,
- è responsabile di constatare e decidere la liquidazione parziale e totale della cassa di previdenza.

Se, nell'ambito di una soluzione previdenziale ammessa dal consiglio di fondazione, una cassa di previdenza investe dei fondi liberi sotto la propria responsabilità, la commissione di previdenza è tenuta ad attuare regolarmente la strategia d'investimento stabilita dal consiglio di fondazione. Per il resto si applicano le mansioni e le competenze previste dalle disposizioni del regolamento d'investimento «Custom Invest».

La commissione di previdenza è tenuta

- su richiesta, a fornire informazioni, consentire la presa di visione e trasmettere documenti utili al consiglio di fondazione;
- a seguire le istruzioni del consiglio di fondazione.

In caso di mancato adempimento delle mansioni e degli obblighi da parte della commissione di previdenza, il consiglio di fondazione ha il diritto di

- annullare in tutto o in parte eventuali decisioni della commissione di previdenza che dovessero violare disposizioni di legge, regolamentari e in materia di vigilanza o istruzioni del consiglio di fondazione, oppure di esigerne la modifica o integrazione;
- agire e decidere al posto della commissione di previdenza, qualora essa non ottemperi ai propri obblighi nonostante il sollecito scritto.

La commissione di previdenza informa le persone assicurate e gli aventi diritto in merito ai loro diritti e obblighi. Essa comunica anche le informazioni non contenute nel regolamento e nel piano di previdenza e che concernono in particolare l'elezione, la composizione, l'organizzazione del consiglio di fondazione e della commissione di previdenza nonché la gestione della previdenza. La commissione di previdenza può ricorrere alla consulenza della Fondazione.

La commissione di previdenza ha inoltre altri diritti e obblighi definiti nei regolamenti dal consiglio di fondazione.

Riunioni, convocazioni e ordini del giorno

8

8.1

La commissione di previdenza si riunisce ogni volta che lo esige la situazione, tuttavia almeno una volta all'anno.

8.2

Le riunioni sono convocate dal presidente o da un terzo dei membri con un preavviso di almeno 10 giorni. Previo consenso di tutti i membri della commissione si può rinunciare all'osservanza di questo termine.

8.3

Le riunioni si svolgono sotto la direzione del presidente. In caso di suo impedimento la riunione è presieduta da un altro membro.

Quorum, delibere e verbali

9

9.1

Affinché la commissione di previdenza possa deliberare validamente è necessaria la presenza di almeno la metà dei rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti.

9.2

Le delibere possono essere prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, è determinante la decisione del presidente.

Se è stato derogato dal principio dell'alternanza della presidenza, il voto decisivo spetta a turno alla rappresentanza dei dipendenti o a quella del datore di lavoro, a dipendenza del rispettivo periodo di carica. Il relativo rappresentante va determinato tramite voto decisivo all'inizio della seduta, a meno che tale voto non competeva al presidente.

9.3

Il presidente può anche invitare i membri della commissione a deliberare tramite lettera circolare, ma ciò solo se nessun membro richiede di dibattere nel corso della seduta la mozione avanzata. Le delibere tramite lettera circolare richiedono il consenso di tutti i membri della commissione di previdenza in carica e devono figurare nel verbale della seduta immediatamente successiva.

9.4

Le decisioni devono essere messe a verbale senza alcuna eccezione. Il verbale è considerato approvato qualora il presidente non riceva alcuna proposta scritta di emendamento entro un mese dal recapito del verbale ai membri della commissione di previdenza. Le eventuali proposte di emendamenti devono essere valutate e discusse nel corso della seduta successiva.

Diritto di firma

10

I membri della commissione di previdenza hanno diritto di firma. Essi firmano collettivamente a due.

Per la delibera si applica il punto 9.

Obblighi di rendicontazione e reporting

11

11.1

Nei confronti del consiglio di fondazione, la commissione di previdenza ha l'obbligo di rendere conto e relazionare in merito al proprio operato, esibendo su richiesta qualsiasi documento, verbale e giustificativo attinente alla sua attività.

11.2

Se, nell'ambito di una soluzione previdenziale ammessa dal consiglio di fondazione, una cassa di previdenza investe dei fondi liberi sotto la propria responsabilità, alla commissione di previdenza incombono ulteriori obblighi di informazione e rendicontazione, come previsto dal regolamento d'investimento Custom Invest o da eventuali istruzioni del consiglio di fondazione.

Responsabilità

12

La Legge federale sulla previdenza professionale (LPP) contiene all'art. 52 la seguente disposizione sulla responsabilità: «Le persone incaricate dell'amministrazione o della gestione dell'istituto di previdenza nonché i periti in materia di previdenza professionale rispondono del danno che essi gli arrecano intenzionalmente o per negligenza».

Obbligo di discrezione

13

Conformemente alle disposizioni legali, i membri della commissione di previdenza e le persone incaricate della gestione della previdenza professionale sono tenuti alla massima discrezione in merito ai dati di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della loro attività. Questo obbligo rimane in vigore anche dopo il termine del mandato.

Entrata in vigore

14

Il presente regolamento d'organizzazione entra in vigore con effetto retroattivo il 1° aprile 2023 e sostituisce la versione del 1° aprile 2021.